



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amm/va e Sociale
Divisione Seconda Sez. 1^a

N.559/C.5803/10100.A (1)

Roma, 26 marzo 1985

OGGETTO: Limiti del porto di fucile per uso di caccia. - Istruzioni integrative e delucidative della precedente circolare n.10.15874/10100.A.1 del 22 novembre 1984 relativa alla locuzione "anche per uso caccia" figurante sui modd.88 e 89.

AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA
e, per conoscenza:

LORO SEDI

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE DI

LORO SEDI
TRENTO
BOLZANO

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA
ROMA

I rappresentanti della categoria dei cacciatori hanno manifestato a questo Ministero vive preoccupazioni per eventuali interpretazioni eccessivamente restrittive che potrebbero essere date dai dipendenti Uffici periferici alle istruzioni contenute nella circolare in oggetto, nella parte in cui si delineano i limiti del porto del fucile rilasciato solo per uso di caccia.

Al riguardo, si conferma, in limine, che è in facoltà di questo Ministero modificare i modelli contenuti nell'allegato E al regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (v.art. 366 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) e si ribadisce, altresì, che, con le suindicate istruzioni, si è inteso soltanto disciplinare meglio la procedura di rilascio della licenza di porto di fucile, per evitare promiscuità di uso pregiudizievoli per la pubblica sicurezza e consentire all'Autorità di P. S. di valutare discrezionalmente le ragioni ben determinate e specifiche che devono essere ad-



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

dotte dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione al porto dell'arma.

Ciò premesso, si ritiene opportuno di dover chiarire i seguenti punti:

- 1 - le guardie volontarie venatorie che attestino la loro qualifica mediante esibizione dell'apposito decreto prefettizio, se munite solo di licenza per porto di fucile da caccia, possono portare seco l'arma in ogni periodo dell'anno per le finalità e con i limiti previsti dalla normativa sulla caccia. Si richiama in proposito la circolare n.10.6466/10173 (2) in data 13 ottobre 1979;
- 2 - nel periodo di caccia "chiusa" e comunque nei giorni in cui è vietato l'esercizio venatorio, è sempre consentito al titolare della licenza di porto di fucile di trasportare l'arma - scarica - per giustificati motivi, come, ad esempio, in viaggio nell'imminenza della caccia, per recarsi nei campi di tiro e per addestramento cinofilo, o per consegnare l'arma ad una officina autorizzata per riparazioni o controlli di vario tipo;
- 3 - nei periodi di caccia "aperta", agli interessati è sempre consentito, per gli scopi cui è finalizzata la licenza e per le altre attività connesse di cui al precedente punto 2, di portare il fucile anche all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere, purché scarico (art. 20, lett.f) della legge 27.12.1977 n.968).
- 4 - resta per fermo infine, che, in casi di effettivo, dimostrato bisogno ed a richiesta esplicita dell'interessato, potrà essere rilasciata licenza che abiliti al porto di fucile, al tempo stesso, sia per caccia che per difesa personale.-

PEL MINISTRO